



REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
COMUNE DI VIGNONE

Committenza

COMUNE DI VIGNONE

Piazzale Pertini n. 1
28819 Vignone (VB)

Descrizione

P.R.G.C. – Variane Parziale n. X 01/2023

Titolo elaborato

Relazione Agronomico – Forestale

Vignone (VB), gennaio 2023

Luca Malcotti
Dottore Forestale
(f.to digitalmente)

SOMMARIO

1. Premessa	3
2. Descrizione sintetica della Variante al P.R.G.C.	4
Inquadramento amministrativo e ambientale del lotto oggetto di variante	6
3.1 <i>Inquadramento catastale</i>	6
3.2 <i>Inquadramento P.R.G.C. vigente</i>	6
3. Inquadramento vincolistico del lotto oggetto di variante.....	8
4.1 <i>Vincoli paesaggistici.....</i>	8
4.2 <i>Vincolo idrogeologico</i>	9
5. Stato di fatto dei luoghi	9
5.1. <i>Definizione di bosco (art. 4 D.lgs n. 34/2018 e art. 3 L.R. n. 4/2009)</i>	10
5.2. <i>Categoria e Tipologia Forestale rilevata</i>	11
5.2. <i>Forma di governo, struttura ed età.....</i>	11
5.3. <i>Stato conservativo, fitosanitario e rinnovazione presente</i>	11
5.4. <i>Documentazione fotografica area oggetto di variante urbanistica.....</i>	12
6. Compensazione forestale – Art. 19 L.R. n. 4/2009 “Gestione e Promozione Economica delle foreste” e D.G.R. n. 4 – 3018 del 26.03.2021 di modifica dell’Allegato 1 della D.G.R. 23 – 4637 del 06.02.2017	13
7. Autorizzazioni.....	14
8. Calcolo Economico della Compensazione	14

1. Premessa

Con Determina n. 178 del 27/09/2022 il Comune di Vignone ha incaricato lo scrivente dottore forestale e ambientale Luca Malcotti, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle province di Novara e VCO, timbro n° 136, con studio professionale in Via Olanda n. 31 a Verbania Pallanza, di predisporre la relazione agronomico – forestale a supporto e corredo nell'ambito del progetto preliminare della Variante Parziale n. 01/2023 del vigente P.R.G.C. comunale, ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 a firma della Studio Ripamonti di Omegna (VB).

Infatti l'Amministrazione Comunale ha deciso di procedere con due azioni di trasformazione del suolo connesse a progetti di interesse pubblico:

- la formazione di parcheggio pubblico al servizio del nucleo urbanizzato di Vignone;
- recupero e riqualificazione di area sportiva, in accordo con il confinante Comune di Arizzano, in località S. Martino.

Nello specifico il presente elaborato specialistico fa riferimento all'intervento per la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico, in quanto l'area interessata, secondo i criteri dell'art. 4 del D.lgs 34/2018 e dell'art. 3 della L.R. 4/2009, si classifica "bosco".

Pertanto, sulla base delle caratteristiche del popolamento forestale presente e sulla sua effettiva estensione, che sarà inevitabilmente trasformato a seguito della realizzazione dell'opera pubblica, verrà verificata la compatibilità dell'intervento a progetto con la normativa forestale vigente, con specifico riferimento all'art. 19 della L.R. 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" e la D.G.R. n. 4 – 3018 del 26.03.2021 di modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. 23 – 4637 del 06.02.2017 "Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione".

2. Descrizione sintetica della Variante al P.R.G.C.

L'Amministrazione Comunale ha valutato di modificare la previsione di realizzare un parcheggio pubblico, per una superficie di 370,00 m² a valle del N.A.F. di Vignone, come da P.R.G.C. vigente, individuando un'area alternativa in posizione fronti stante all'attuale previsione aventi le seguenti caratteristiche:

area situata sul ciglio della viabilità esistente pertanto direttamente accessibile;

- area con andamento pianeggiante e complanare alle strade di accesso;
- copertura vegetazionale marginale e dallo scarso valore botanico;
- per la sua maggiore estensione permetterà un numero maggiore di posti auto;
- condizioni di accesso pedonale al N.A.F. paragonabili a quelle dell'area prevista dal P.R.G.C. vigente;
- presunti costi di realizzazione per unità di superficie inferiori alla previsione del P.R.G.C. vigente.

Di seguito si riporta stralcio della Tav. PD03 relativa agli Usi del Suolo di raffronto tra la previsione progettuale del vigente P.R.G.C. e quella oggetto di variante.



Figura 1: estratto PRGC vigente – Tav. PD.03a Usi del Suolo



Figura 2: estratto PRGC variante - Tav. PD.03a Usi del Suolo

Inquadramento amministrativo e ambientale del lotto oggetto di variante

3.1 Inquadramento catastale

Il lotto di terreno oggetto della Variante Parziale n. 01/2022 al vigente P.R.G.C. è identificato al foglio n. 9 mappali n. 158, 159 e 161 del C.T. di Vignone, per una superficie complessiva di 1.318,00 m².

Di seguito si riporta estratto catastale con individuazione del lotto di terreno in esame.



Figura 3: estratto catastale con individuazione del lotto di terreno interessato dalla realizzazione del nuovo parcheggio pubblico

3.2 Inquadramento P.R.G.C. vigente

Il Comune di Vignone è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 dl 28/02/2014.

Dalla consultazione della Tav. GEO 9 relativa alla sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, il lotto di terreno oggetto di variante ricade in parte in Classe II ed in parte in Classe III.




Figura 4: PRGC vigente - Tav. GEO 9 - Estratto della Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfológica e dell' idoneità all' utilizzazione urbanistica con individuazione del lotto di terreno interessato dalla realizzazione del nuovo parcheggio pubblico

Dalla consultazione della Tav ARI 1 relativa allo stato dei luoghi, il lotto di terreno si classifica come "bosco".



Figura 5: PRGC vigente - Tav. AGRI 1 - Estratto della Carta dello Stato dei Luoghi con individuazione del lotto di terreno interessato dalla realizzazione del nuovo parcheggio pubblico

3. Inquadramento vincolistico del lotto oggetto di variante

4.1 Vincoli paesaggistici

Per l'individuazione della presenza di vincoli di carattere paesaggistico si è fatto riferimento al Piano Paesaggistico della Regione Piemonte (P.P.R.), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017.

Dalla consultazione del P.P.R. si evidenzia che il lotto di terreno in esame ricade in vincolo paesaggistico, come disposto dall'art. 142 comma 1, del D. Lgs. 42/2004:

- Lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti idroelettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1993, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.



Figura 6: Geoportale Regione Piemonte estratto Tav. P2 Beni Paesaggistici con individuazione del lotto di terreno interessato dalla realizzazione del nuovo parcheggio pubblico

4.2 Vincolo idrogeologico

Il lotto di terreno, oggetto di variante urbanistica al vigente P.R.G.C., non ricade in ambito sottoposto a vincolo idrogeologico.




Figura 7: estratto Carta Vincolo Idrogeologico con individuazione del lotto di terreno interessato dalla realizzazione del nuovo parcheggio pubblico

5. Stato di fatto dei luoghi

Il lotto di terreno oggetto di variante urbanistica è localizzato nei pressi della località comunemente "4 strade", ovvero in corrispondenza dell'incrocio tra la via Francioli Reginetta e la Via Donati Faustino; in particolare in una porzione di area compresa tra la citata Via Donati Faustino e il Rio del Piaggio.

Si tratta di una limitata superficie pressochè pianeggiante caratterizzata dalla presenza di un soprassuolo arboreo afferibile ad un giovane robinieto d'invasione, a cui si accompagnano alcuni giovani esemplari di Ailanto; entrambe le specie, di origine esotica, sono inserite nella Black List della Regione Piemonte, ai sensi della D.G.R. n. 33 - 5174 del 12.06.2017 e s.m.i., relativa alle "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito dei cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".

Dal punto di vista dell'attuale uso del suolo sul lotto di terreno in esame si conferma, la presenza "bosco", così come definito secondo i disposti dell'art. 3 della L.R. n. 4/2009 e dell'art. 4 del D.lgs n. 34/2018, e come indicato dal P.P.R. e dal vigente P.R.G. comunale.

5.1. Definizione di bosco (art. 4 D.lgs n. 34/2018 e art. 3 L.R. n. 4/2009)

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 4/2009 un terreno per essere considerato bosco deve:

- essere coperto da alberi e/o arbusti di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo (art. 3 comma 1);
- essere colonizzato spontaneamente da parte di alberi e arbusti da almeno 10 anni (art. 3, comma 4);
- avere 2.000 m² di superficie (art. 3, comma 3);
- avere una larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20% (art. 3, comma 3).
- Inoltre, secondo i disposti dell'art. 4 del D.lgs n. 34/2008 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", sono assimilati a bosco:
 - le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate nel piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'art. 15 della L. 07/08/1990 n. 241, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;
 - i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
 - i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo di cui all'art. 8 del D.lgs n. 34/2018;
 - le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 mq che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti e come prati o pascoli arborati;
 - le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.

5.2. Categoria e Tipologia Forestale rilevata

Dal punto di vista forestale il otto di terreno, sulla base della classificazione introdotta dai Tipi Forestali del Piemonte (IPLA 2008) afferisce alla Categoria Forestale del Castagneto, più specificatamente alla Tipologia Forestale del Castagneto mesoneutrofilo a Salvia glutinosa delle Alpi variante con latifoglie miste (cod. CA20B); le latifoglie miste sono rappresentate nella fattispecie dalla Robinia (*Robinia pseudoacacia*) e dall'Ailanto (*Ailanthus altissima*).



Figura 8: estratto Carta Forestale Regione Piemonte (edizione 2016) con individuazione del lotto di terreno interessato dalla realizzazione del nuovo parcheggio pubblico

5.2. Forma di governo, struttura ed età

La forma di governo principale del popolamento forestale in esame, ovvero il metodo principale di classificazione dei sistemi selvicolturali, basati sul processo di riproduzione adottati ai fini della rinnovazione del bosco, è quella del giovane cedo, mentre la struttura del bosco è da considerarsi monoplana, dove la componente arborea, in base all'età delle varie piante che lo costituiscono, si trova su un unico piano vegetazionale.

5.3. Stato conservativo, fitosanitario e rinnovazione presente

Dal punto di vista conservativo il popolamento forestale in esame risulta non gestito, mentre dal punto di vista fitosanitario non si riscontra la presenza di particolari problematiche e criticità di natura fitoparassitaria.

Non si riscontra la presenza di rinnovazione di specie forestali di pregio (latifoglie nobili).

5.4. Documentazione fotografica area oggetto di variante urbanistica

Di seguito si riportano alcune immagini relative al lotto di intervento individuato per la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico da sottoporre a variante urbanistica.



6. Compensazione forestale – Art. 19 L.R. n. 4/2009 “Gestione e Promozione Economica delle foreste” e D.G.R. n. 4 – 3018 del 26.03.2021 di modifica dell’Allegato 1 della D.G.R. 23 – 4637 del 06.02.2017

Secondo quanto previsto dalla L.R. 4/2009, normativa vigente della Regione Piemonte in materia forestale, a fronte di interventi che comportano la trasformazione permanente di superfici boscate, l'autorizzazione alla trasformazione è vincolata all'esecuzione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale per una superficie uguale a quella trasformata o in alternativa con miglioramenti boschivi per una superficie ragguagliata pari a tre volte la superficie trasformata, o con versamento in denaro (art. 19, comma 6).

Con D.G.R. n. 4 – 3018 del 26.03.2021 di modifica dell’Allegato 1 della D.G.R. 23 – 4637 del 06.02.2017 è stato approvato, in attuazione dell’art. 19 comma 3 della L.R. 4/2009, il documento “Disposizioni sulle trasformazioni del bosco in altra destinazione d’uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione”, entrate in vigore a partire dal 01.05.2021, con riferimento alla data di richiesta di autorizzazione paesaggistica.

Inoltre la Regione Piemonte con ulteriore nota specifica che se la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica viene presentata dal 21/10/2021 in poi deve far riferimento al comma 7 dell’art. 19 della L.R. n. 4/2009, ovvero che la compensazione non è dovuta per gli interventi di trasformazione di aree boscate nei seguenti casi:

- Interessanti, per una sola volta nell’ambito della medesima proprietà accorpata, superfici inferiori a 1.000,0 m²;
- Finalizzati al ripristino degli habitat di interesse comunitario, se previsti dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
- Volti a recupero a fini produttivi per l’esercizio dell’attività agro – pastorale svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, nelle categorie forestali Robinieti, Castagneti, Boscaglie d’invasione, Arbusteti subalpini e Acero Tiglio Frassineti d’invasione;
- Per la realizzazione o adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche, se previsti dagli strumenti di gestione di dettaglio vigenti;
- In aree di interfaccia urbano – rurale al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione antincendio, l’estensione di tale aree è stabilita dal Piano Antincendio della Regione Piemonte, a condizione che l’eventuale rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere riconosciuta come bosco e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;
- Entro i 25,0 metri da immobili esistenti per riduzione di superfici boscate non superiori a 2.000,0 metri quadrati, a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere riconosciuta come bosco e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;
- Per il recupero di aree dichiarate di interesse archeologico o storico artistico.

7. Autorizzazioni

Il soggetto che intende operare la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso (richiedente), almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione, deve far pervenire un'autocertificazione il cui modulo è stato approvato con D.D. 09 novembre 2021, n. 740, ai sensi del DPR 445/2000, al Settore regionale territorialmente competente in materia di foreste con cui dichiara:

1. di aver acquisito i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, quali:
 - autorizzazione paesaggistica, comprensiva degli eventuali interventi di mitigazione degli impatti sul paesaggio;
 - autorizzazione idrogeologica, qualora il bosco ricada in area sottoposta a vincolo idrogeologico;
 - valutazione d'incidenza, qualora il bosco ricada nei siti della Rete Natura 2000;
 - nel caso di compensazioni fisiche della superficie forestale trasformata, l'accoglimento del progetto di intervento compensativo;
2. di impegnarsi a versare il deposito cauzionale nel caso di compensazioni fisiche;
3. di impegnarsi a versare il corrispettivo in denaro nel caso di compensazione monetaria.

8. Calcolo Economico della Compensazione

La Compensazione (art. 19, comma 6 della L.R. n. 4/2009) può essere:

- monetaria;
- fisica.

Il calcolo economico della compensazione (art. 19, comma 10 della L.R. n. 4/2009) definisce l'ammontare del versamento in denaro o l'entità della compensazione fisica da realizzare determinato in relazione al diverso valore forestale, paesaggistico, idrogeologico e ambientale del bosco da trasformare, valutando al contempo la sua reversibilità nel caso di abbandono dell'attività che origina la trasformazione.

La base per il calcolo economico della compensazione è fissata in € 10.000 euro/ettaro.

La base di calcolo è moltiplicata per il peso attribuito a ciascuno dei parametri individuati nella tabella seguente, tante volte quanti sono i parametri stessi.

Nel caso in cui il bosco da trasformare ricada in situazioni diverse (ad esempio parte in montagna e parte in collina), il parametro da utilizzare si riferisce alla superficie prevalente; nel caso le superfici siano uguali, si utilizza il parametro con il peso maggiore.

Il prodotto costituisce il valore economico della compensazione

PARAMETRO	PESO
A – FORMA DI GOVERNO ¹⁵	
Ceduo a regime, bosco di neoformazione, robinieti e castagneti	1
Fustaia, ceduo in conversione, ceduo invecchiato, governo misto	1,5
B – CATEGORIA FORESTALE ¹⁶	
Arbusteti pianiziali, collinari e montani, Boscaglie pioniere e di invasione, Castagneti, Robinieti, Rimboschimenti	1
Acero-tiglio-frassineti (esclusi quelli di forra), Orno-ostrieti, Querceti di roverella, Faggete, Saliceti e pioppeti ripari, Arbusteti subalpini, Pinete di pino silvestre, Lariceti e cembrete	1,5
Querceti di rovere, Cerrete, Quercio-carpineti, Acero-tiglio-frassineti di forra, Alneti pianiziali e montani, Abetine, Peccete, Pinete di pino montano, Pinete di pino marittimo	2
C – UBICAZIONE ¹⁷	
Montagna	0,5
Collina	1
Pianura	1,5
D - DESTINAZIONI, FUNZIONI PREVALENTI, VINCOLI	
Nessun vincolo oltre a quello paesaggistico	1
Vincolo Idrogeologico	1,5
Sito della rete Natura 2000, Area protetta, corridoio ecologico, zona naturale di salvaguardia, bosco da seme	2
E - TIPOLOGIA E REVERSIBILITA' DELLA TRASFORMAZIONE	
Opere di cui all'art. 9 comma 4 della l.r. 45/1989; attività agricole reversibili	0,5
Opere edilizie connesse ad attività agro-silvo-pastorali compresa la viabilità; infrastrutture finalizzate alla fruizione del bosco; opere pubbliche e attività estrattive fuori vincolo idrogeologico	1
Opere edilizie (insediamenti residenziali, produttivi, ecc), impianti di recupero e smaltimento rifiuti, discariche	1,5

Figura 9: tabella parametri e pesi di riferimento per il Calcolo Economico della Compensazione.

9. Conclusioni

Relativamente al progetto per la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico, a seguito di approvazione della Variante Parziale n. 01/2023, per la superficie di intervento che andrà a trasformare una superficie forestale superiore a 1.000,00 m², sarà dovuta una compensazione forestale di tipo monetario.

Vignone (VB), ottobre 2022

Luca Malcotti
Dottore Forestale
(f.to digitalmente)